



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Prot. 1758/2020

Perugia, 26 giugno 2020

Ai Presidenti di Sezione

A tutti i Magistrati professionali e
onorari

A tutti i Giudici dell'Ufficio del
Giudice di pace

E p.c. al Presidente del Consiglio
dell'Ordine

Dirigente Amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: anticipazione del termine di operatività fase 2 emergenza epidemiologica al 30 giugno 2020.

Da quanto recentemente emerso anche attraverso gli organi di stampa, in data 24/06/2020 è stata approvata alla Camera, dopo una prima approvazione al Senato, la legge di conversione del d.l. 30 aprile 2020 n. 28. La legge di conversione a tutt'oggi non risulta pubblicata ma ritengo necessario, data l'imminenza dell'entrata in vigore delle prospettate modifiche, fornire alcune prime indicazioni.

Il d.l. 28/2020, all'art. 3 co. 1 lett i), modificando l'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27, aveva individuato fino al 31 luglio (a partire dal 12 maggio 2020) il periodo entro il quale l'attività giudiziaria deve svolgersi nell'ambito delle misure organizzative funzionali a consentire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie mirate a prevenire la diffusione della patologia Covid 19. Tra le misure organizzative da adottarsi ad iniziativa dei capi degli uffici giudiziari, sentiti le

autorità sanitarie e il consiglio dell'ordine degli avvocati, si sono collocate, tra l'altro, la previsione del rinvio delle udienze civili e penali non prioritarie, la trattazione, nel ricorrere di specifici presupposti, delle udienze civili e penali da remoto tramite piattaforme approvate dalla Direzione generale SIA e, nel settore civile, la trattazione scritta.

Per questo Tribunale, le indicate misure organizzative, previste dall'art. 83 del d.l. 18/2020 sono state quindi adottate con i decreti 24 aprile 2020 e 07 maggio 2020. Nell'ambito delle stesse misure sono stati adottati i protocolli sottoscritti dalla Procura e dall'Avvocatura per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ovvero mediante collegamento da remoto nonché il protocollo di trattazione in tema di famiglia e minori e il protocollo relativo alla trattazione tramite piattaforma Microsoft TEAMS delle udienze con detenuti.

La modifica introdotta con la legge di conversione del d.l. 30 aprile n. 28 ha soppresso la lett i) prima richiamata e ha sostituito al comma 6 dell'art. 83 d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, le parole *31 luglio 2020* con le parole *30 giugno 2020*.

Al comma 1) del d.l. oggetto di conversione (secondo il testo circolato in via di anticipazione) è stato quindi inserito il seguente periodo: *Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 comma 1 lett. i) del decreto legge 30 aprile 2020 n.28.*

Poiché, nel contempo, dalla verifica dei DPCM che si sono susseguiti sull'emergenza sanitaria risulta che, sull'intero territorio nazionale, sono tuttora in vigore le misure di prevenzione funzionali ad evitare e contenere la diffusione del patogeno SARS Cov 2 è necessario coordinare l'anticipazione del termine della c.d. fase 2 nel settore giurisdizionale con l'ineludibile rispetto delle misure di distanziamento fisico e le ulteriori misure di cautela prescritte dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

Per il settore civile ritengo quindi che il periodo inserito dalla legge di conversione al comma 1 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28 (*Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 comma 1 lett. i) del decreto legge 30 aprile 2020 n.28*) consenta di utilizzare anche per l'intero mese di luglio 2020 i sistemi di trattazione scritta e quello di trattazione dell'udienza da remoto tramite il software Microsoft TEAMS nei casi nei quali, entro il 30 giugno 2020, sia stato adottato il relativo decreto di fissazione dell'udienza. Per gli altri procedimenti, dovendo comunque aversi riguardo alle misure di prevenzione funzionali ad evitare la diffusione della patologia Covid 19, il giudice dovrà organizzarne la trattazione in modo da evitare assembramenti sia nella propria stanza/ aula di udienza sia nei corridoi di attesa. A tal fine effettuerà un'adeguata programmazione con distanziamento orario dei procedimenti da trattare e contenendo al massimo il numero dei testi eventualmente da sentire, rinviando a data successiva al 31 agosto (considerando la sospensione feriale) i procedimenti che non potranno essere contenuti nella programmazione e non caratterizzati da urgenza.

Nel settore penale potranno essere trattati con il sistema della trattazione da remoto tutti i procedimenti per i quali, previo accordo delle parti, sia intervenuto entro il 30 giugno il provvedimento che abbia eventualmente previsto la trattazione con tali modalità esclusivamente nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 83 che lo consentono.

Per tutti gli altri procedimenti i Magistrati professionali e onorari, al fine di evitare sovraffollamento nelle aule e negli spazi adibiti all'attesa, sono invitati a organizzare le udienze limitando i processi da trattare in una stessa giornata ad un numero che consenta un adeguato distanziamento temporale tra l'uno e l'altro, così scaglionando gli accessi nelle aule, limitando il numero dei testimoni ad un numero compatibile con il divieto di sovraffollamento revisionando, ove necessario, l'organizzazione eventualmente già predisposta anche nel corso della giornata ed invitando parti, avvocati e testimoni non interessati al processo in corso di celebrazione o a quello immediatamente successivo (ovvero ancora successivo secondo i tempi da valutarsi sulla base delle attività da svolgere) a ripresentarsi nell'orario di prevedibile chiamata del processo di rispettivo interesse, così da mantenere in aula e negli spazi di attesa un numero di persone ad adeguata distanza le une dalle altre.

Per i Giudici di Pace rilevo che, per il settore civile, le udienze già programmate con provvedimento adottato entro il 30 giugno 2020 con il metodo della trattazione scritta potranno essere trattate come previsto. Per tutte le altre e, per il settore penale, valgono le considerazioni sopra esposte per i giudici del tribunale.

Sono consapevole delle incertezze e delle difficoltà che l'anticipazione al 30 giugno del termine della cd fase 2 potrà creare nella fase operativa ma confido nelle capacità di ciascun giudice di bilanciare adeguatamente la concreta attuazione della modifica legislativa con l'altrettanto rilevante esigenza di rispettare e far rispettare le prescrizioni sanitarie funzionali a tutelare il diritto alla salute.

Per il Presidente del Consiglio dell'Ordine si precisa che il presente provvedimento costituisce una prima indicazione, determinata dall'urgenza di adottare scelte operative, in attesa della pubblicazione della legge di conversione del d.l. 28/2020 che, dalle anticipazioni, conterrebbe anche ulteriori previsioni il cui tenore non è allo stato chiaro.

Non appena disponibile il testo della legge di conversione potranno essere proseguite le intese al fine di adottare protocolli modificativi dei precedenti anche in relazione al periodo successivo alla sospensione feriale.

Un caro saluto a tutti

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

